

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL PERSONALE ASSUNTO CON INCARICO PER FUNZIONE TEMPORANEA

Il Municipio di Locarno, visti gli articoli 13 e 14 del regolamento organico dei dipendenti del Comune e dell'azienda dell'acqua potabile del 27 novembre 1989/21 dicembre 1998,

decreta:

Art. 1 Assunzione

¹Al momento del conferimento dell'incarico a norma dell'art. 14 ROD il Municipio determina, in quanto possibile, la durata e la modalità dell'assunzione.

²In caso di incarico di durata superiore ai sei mesi l'assunzione è subordinata alla procedura del pubblico concorso.¹

Art. 2 Stipendio

¹Lo stipendio per il personale incaricato per funzioni temporanee è quello della classe della rispettiva funzione secondo gli art. 35, 38 e 39 ROD rapportato al grado di occupazione.

²In caso di assunzione fino a una durata massima di 6 mesi oppure a titolo saltuario (supplenza) la retribuzione è effettuata su base oraria. Lo stipendio è calcolato dividendo per 2080 lo stipendio determinato secondo il cpv. 1 (art. 41 ROD) e è comprensivo della quota parte di tredicesima.¹

³L'assoggettamento alla previdenza professionale è determinato dalle disposizioni speciali in materia.

Art. 3 Vacanze

Lo stipendio è maggiorato della percentuale dell'8,33%, 10,64% o 13,04% (rispettivamente diritto a 4, 5 o 6 settimane annuali a seconda dell'età) a titolo di vacanze solamente nel caso di stipendio calcolato su base oraria.¹

Art. 4 Assenze per malattia¹

¹Il dipendente è assicurato in caso di malattia (art. 61 ROD). In caso di assenza per malattia, ai dipendenti assunti fino a sei mesi è riconosciuto l'80% dello stipendio a partire dal 4° giorno d'assenza (compreso).¹

²I dipendenti assunti per durata superiore a sei mesi beneficiano delle prestazioni previste dall'art. 62 ROD.¹

Art. 5
Assenze per infortuni¹

¹ Il dipendente è assicurato contro i rischi degli infortuni professionali e non professionali e delle malattie professionali (art. 61 ROD).¹ In caso di infortunio cessa il diritto allo stipendio; il dipendente riceve unicamente le prestazioni versate dall'assicurazione LAINF (80% dello stipendio) a partire dal 4° giorno d'assenza (compreso).¹

² I dipendenti assunti per durata superiore a sei mesi beneficiano delle prestazioni previste dall'art. 63 ROD.²

Art. 6²
Altre assenze

In caso di assenza per qualsiasi altro titolo ai dipendenti assunti fino a sei mesi non è riconosciuto compenso alcuno.

Art. 7³
Indennità per figli

L'indennità per figli è riconosciuta in base all'art. 47 ROD.

Art. 8³
Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999 e annulla l'ordinanza del 25 aprile 1991 e ogni precedente disposizione in materia.

La presente ordinanza è stata adottata con risoluzione municipale no. 53 dell'11 gennaio 1999. Conformemente all'art. 192 LOC la presente ordinanza è stata pubblicata all'albo comunale durante il periodo dal 13 al 27 gennaio 1999.

¹ Titoli degli articoli e capoversi modificati con risoluzione municipale no. 4621 del 16 gennaio 2018. Modifica pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 2 febbraio 2018 al 4 marzo 2018. Entrata in vigore: 1. Gennaio 2018.

² Nuovo articolo e nuovo capoverso introdotti con risoluzione municipale no. 4621 del 16 gennaio 2018. Modifica pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 2 febbraio 2018 al 4 marzo 2018. Entrata in vigore: 1. Gennaio 2018.

³ Nuova numerazione degli articoli introdotta con risoluzione municipale no. 4621 del 16 gennaio 2018. Modifica pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 2 febbraio 2018 al 4 marzo 2018. Entrata in vigore: 1. Gennaio 2018.